

Sentenza n. 2/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige

Sede di Bolzano

Composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Chiara BERSANI	Consigliere
Irene THOMASETH	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2144/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di OMISSIS OMISSIS, OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS OMISSIS OMISSIS e residente a OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti OMISSIS OMISSIS (c.f. OMISSIS, indirizzo di posta elettronica certificata OMISSIS) e OMISSIS OMISSIS (c.f. OMISSIS, indirizzo di posta elettronica certificata OMISSIS), presso lo studio dei quali in OMISSIS, via OMISSIS OMISSIS n. OMISSIS, ha altresì eletto il proprio domicilio giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

UDITI, nell'udienza del 29 ottobre 2020, con l'assistenza del segretario dott.ssa Ombretta Riboldo, il Procuratore regionale Alessia Di Gregorio

e l'avvocato OMISSIS per il convenuto;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del OMISSIS OMISSIS OMISSIS, la Procura regionale ha convenuto in giudizio OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS in qualità di insegnante provinciale presso OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS per sentirlo condannare al pagamento - in favore della Provincia Autonoma di Bolzano - di una somma non inferiore a € OMISSIS, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Detto importo - da addebitarsi, secondo la Procura, OMISSIS OMISSIS OMISSIS in proporzione all'apporto causale OMISSIS OMISSIS imputabile - corrisponde al 50% di un danno erariale indiretto derivato alla Provincia Autonoma di Bolzano da esborsi per complessivi € OMISSIS, sostenuti a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali per le importanti lesioni riportate da un alunno OMISSIS OMISSIS OMISSIS di cui sopra, OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS, rimasto coinvolto in un grave incidente sciistico occorso OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS durante una gita scolastica OMISSIS OMISSIS OMISSIS in cui il convenuto - partecipante alla gita in funzione di docente accompagnatore – sarebbe, secondo l'assunto attoreo, venuto meno ai suoi doveri di sorveglianza.

Secondo quanto riportato nell'atto introduttivo della presente causa, per tali fatti la Provincia autonoma di Bolzano - citata in giudizio dai genitori

esercenti la potestà genitoriale dell'alunno minorenne infortunato al fine di ottenere il *“risarcimento dei danni, sia a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c. che a titolo extracontrattuale ai sensi degli artt. 2048, 2049 e 2043 c.c.”* –, in seguito alla sentenza del Tribunale di OMISSIS, OMISSIS OMISSIS civile n. OMISSIS, confermata in secondo grado dalla Corte d'appello OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS con sentenza n. OMISSIS passata in giudicato, venne *“condannata a pagare alla vittima OMISSIS OMISSIS OMISSIS un importo pari ad € OMISSIS per le spese di giudizio oltre al pagamento di tutte le spese di giudizio a favore delle parti costituite nella misura dell'85 %”* (pag. 3 citazione).

Successivamente, sempre secondo quanto esposto dal P.M. contabile, - con delibera n. OMISSIS del OMISSIS - la PAB *“accettava una proposta conciliativa in materia di regresso INAIL che, sulla base dell'accertamento di responsabilità contenuto nella sentenza di appello di cui sopra, aveva intimato il recupero in via di regresso della rendita capitalizzata elargita ad OMISSIS OMISSIS per un importo pari ad € OMISSIS...”* a cui vanno aggiunti *“€ OMISSIS per spese di procedimento giudiziario che la Provincia soccombente ha dovuto rimborsare a favore dell'infortunato OMISSIS OMISSIS”* nonché *“€ OMISSIS per spese di procedimento giudiziario che la Provincia soccombente ha dovuto rimborsare a favore dei genitori di OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS”*, per un totale, quindi, di € OMISSIS.

La parte di danno da addebitare a OMISSIS OMISSIS è stata dall'attore erariale ridotta al 50% di tale importo (a € OMISSIS) in seguito alle

argomentazioni difensive svolte sia nelle deduzioni scritte sia in sede di audizione personale in data OMISSIS, giudicate parzialmente fondate dal requirente, il quale ha ritenuto la minore compartecipazione causale del convenuto alla produzione del danno, in quanto lo stesso, a causa di un disguido, al momento dell'incidente non aveva ancora raggiunto il gruppo degli studenti sciatori, nonché sull'assunto che metà dell'apporto causale al verificarsi dell'evento debba essere ascritto alla responsabilità del dirigente scolastico (nel frattempo deceduto) per non avere annullato la gita o impedito agli alunni di sciare nonostante le condizioni metereologiche proibitive.

L'elemento soggettivo della responsabilità viene comunque ravvisato dal P.R. nella condotta gravemente negligente del convenuto OMISSIS OMISSIS, il quale sarebbe venuto meno al proprio dovere di servizio di presentarsi puntualmente all'appuntamento con il gruppo degli studenti sciatori ed avrebbe, in violazione del rapporto sinallagmatico che lo lega alla PAB *“nella sua qualità di insegnante presso OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS e nella sua qualità di preposto (come deciso dal consiglio di classe) alla sorveglianza e accompagnamento del gruppo sciatori di cui faceva parte la vittima, posto in essere un comportamento gravemente colposo, caratterizzato da una incommensurabile superficialità nella sorveglianza e accompagnamento degli alunni, avendoli sostanzialmente lasciati a sé stessi in un contesto meteo caratterizzato da nuvolosità e nebbia, dunque manifestamente avverso e pericoloso in quanto limitativo, se non preclusivo, della visibilità sulle piste.”*

1.2. In base agli elementi di fatto e di diritto sopra evidenziati la Procura ha proposto ricorso per sequestro conservativo *ante causam*, depositato il OMISSIS OMISSIS OMISSIS unitamente all'invito a dedurre poi notificato a OMISSIS OMISSIS OMISSIS.

Con decreto n. OMISSIS del OMISSIS OMISSIS OMISSIS il Presidente della Sezione Giurisdizionale di Bolzano, *inaudita altera parte*, accogliendo l'istanza della Procura regionale autorizzava il sequestro conservativo nei confronti OMISSIS OMISSIS OMISSIS di beni e quote di beni immobili fino alla concorrenza della somma complessiva di € OMISSIS oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, fissando l'udienza del OMISSIS OMISSIS OMISSIS per la comparizione delle parti innanzi al giudice designato per la conferma, modifica o revoca del sequestro.

Con ordinanza n. OMISSIS del OMISSIS OMISSIS OMISSIS - non oggetto di reclamo - il giudice designato, non ravvisando il requisito del *periculum in mora*, ha disposto la revoca del sequestro conservativo autorizzato con decreto presidenziale n. OMISSIS e, per l'effetto, ordinato il dissequestro dei beni ivi indicati.

2. Il convenuto, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 24 gennaio 2020, in cui si chiede, in via principale, il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla Procura regionale in quanto infondata e, in subordine, "*ridurre ulteriormente il grado di compartecipazione causale OMISSIS OMISSIS OMISSIS e/o comunque esercitare il potere di riduzione dell'addebito*".

Dopo aver ripercorso l'*iter* processuale e riepilogato tutti i fatti di causa, la difesa del convenuto si è soffermata in modo particolare su quanto acquisito in sede di risposta all'invito a dedurre e soprattutto sugli esiti delle dichiarazioni testimoniali rese dagli ex compagni dello studente infortunato e dai colleghi insegnanti del convenuto, per concludere che l'assenza del OMISSIS OMISSIS, giustificabile o meno che fosse, non può essere ritenuta in alcun modo causalmente rilevante nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, e che, in ogni caso, deve essere considerata del tutto ininfluyente con riguardo alla decisione, assunta dal preside, di non annullare l'evento scolastico invernale.

L'avv. OMISSIS ha poi ribadito quanto già dedotto nella comparsa di costituzione nel giudizio cautelare depositata il OMISSIS OMISSIS OMISSIS, vale a dire che la responsabilità esclusiva o quantomeno preminente andrebbe semmai ascritta al gestore dell'impianto di risalita ovvero al gestore delle aree sciabili, e ha messo, comunque, in evidenza il difetto di prova in ordine alle condizioni metereologiche (asseritamente proibitive), riportandosi ai precedenti scritti difensivi, formulati sulla base del rapporto d'incidente sciistico n. OMISSIS dei Carabinieri OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS.

Infine, il difensore ha sottolineato che il preteso obbligo di vigilanza continuo ed assiduo in capo agli insegnanti dell'istituto scolastico sarebbe da escludere sia dal fatto che ad essi non incombe alcun dovere di vigilanza continua, alla stregua di maestri di sci, sia perché i ragazzi originari delle valli OMISSIS sono solitamente sciatori abili e

molto esperti, come anche l'alunno infortunato.

3. L'udienza di trattazione, già fissata per il giorno 12 marzo 2020, veniva rinviata - ai sensi degli artt. 83, 84 e 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" - al 15 ottobre 2020 e, successivamente, al 29 ottobre 2020, in cui le parti, dopo aver ribadito le rispettive posizioni e richieste, si sono riportate alle conclusioni già rassegnate in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. La fattispecie di responsabilità sottoposta al giudizio di questa Corte attiene ad un'ipotesi di danno indiretto derivato alla Provincia Autonoma di Bolzano da esborsi risarcitori e per spese legali sostenute in seguito alla soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ai danni subiti da un alunno rimasto vittima di un incidente sciistico verificatosi OMISSIS OMISSIS OMISSIS il OMISSIS OMISSIS OMISSIS durante una gita scolastica.

Secondo la prospettazione attorea, il danno che l'amministrazione ha dovuto risarcire, sopportandone il relativo onere, deve essere addebitato - nella misura del 50% in ragione dell'apporto causale di altri soggetti non citati in giudizio - all'insegnante convenuto il quale, venendo meno ai suoi obblighi di servizio, non avrebbe esercitato la dovuta vigilanza.

In particolare, quello che viene rimproverato al OMISSIS OMISSIS

“nella sua qualità di preposto (come deciso dal consiglio di classe) alla sorveglianza e accompagnamento del gruppo sciatori nella giornata del tragico incidente” è di aver “posto in essere un comportamento gravemente colposo, caratterizzato da una incommensurabile superficialità e negligenza nella sorveglianza e accompagnamento degli alunni minorenni, avendo omesso di presentarsi all’appuntamento in cui avrebbe dovuto prenderli in carico per futili motivi imputabili a sua gravissima negligenza organizzativa (per aver omesso di verificare e adattare tempestivamente gli attacchi degli sci prestatigli dal fratello rispetto alla gita da tempo programmata) e avendo così sostanzialmente lasciato i minori a sé stessi (ferma la corresponsabilità in ragione di metà del dirigente scolastico deceduto per le improvvise decisioni assunte come sopra), per di più in un contesto meteo caratterizzato da nuvolosità e nebbia, dunque manifestamente avverso e pericoloso in quanto limitativo, se non preclusivo, della visibilità sulle piste, con il susseguente ben prevedibile e notorio elevato rischio di incidenti, aggravato nei riguardi di minori dal lasciarli sciare in quelle condizioni avverse senza accompagnamento e sorveglianza di adulti, rischio di cui l’incidente occorso alla povera vittima rappresenta la concretizzazione”.

2. Sulla base di tali premesse, atteso che la domanda sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi riguarda il mero recupero di somme pagate dalla Provincia Autonoma di Bolzano in conseguenza di un contenzioso civile nel quale l'Ente è risultato soccombente nei confronti dell'alunno minorenne infortunato OMISSIS OMISSIS e dei suoi

genitori OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS OMISSIS, occorre accertare se le ragioni che hanno determinato la condanna della PAB al pagamento del risarcimento del danno in favore del terzo danneggiato siano da attribuire, anche solo in parte come ritenuto dallo stesso P.M. contabile, alla condotta dell'odierno convenuto.

2.1. Ebbene, posto che la responsabilità dell'accaduto è stata dal Giudice civile ritenuta attribuibile alla scuola OMISSIS OMISSIS OMISSIS nella misura del 75% (per la condotta ritenuta evidentemente gravemente colposa degli insegnanti), con addebito del restante 25% in capo all'alunno OMISSIS OMISSIS(in quanto sciatore esperto e capace di controllare gli sci anche in condizioni non ottimali) e che la PAB è stata chiamata a risarcire i danni derivati dal sinistro ai sensi delle norme sulla responsabilità indiretta dello Stato e degli altri enti pubblici, che trovano fondamento costituzionale nell'art. 28 della Carta fondamentale (ed ai sensi di quanto sancito dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 che prevedeva, già prima della legge n. 20 del 1994, la responsabilità amministrativo-contabile degli insegnanti solo per dolo o colpa grave, in deroga alla ordinaria e generale colpa lieve all'epoca valevole per i restanti dipendenti pubblici meno esposti a rischi), è necessario fare una breve premessa ermeneutica concernente uno dei presupposti fondamentali della condanna - sia in sede civile che di giudizio per responsabilità amministrativa - vale a dire l'elemento soggettivo della colpa grave.

2.2. In primo luogo, è utile rammentare che, come è noto, secondo un

chiaro principio, confermato da una giurisprudenza pressoché univoca (cfr. *ex plurimis*, Sez. giur. Lombardia 19 marzo 2015, n. 41; Sez. giur. Umbria 14 dicembre 2015, n. 130; Sez. III^a App. 15 giugno 2017, n. 302 e giur. ivi richiamata), non può operarsi in sede di giudizio amministrativo-contabile (e quindi neanche nel presente giudizio) un semplice recepimento delle statuizioni intervenute in sede civile innanzi all'a.g.o., in quanto l'Amministrazione, quale unico soggetto legittimato passivo in quella sede, è stata condannata sulla scorta dell' art. 1218 c.c. (da cui si desume il regime probatorio della responsabilità contrattuale, quale è senz'altro quella dell'istituto scolastico) e dell'art. 2048, comma 2 c.c. che, come è noto, fissa una presunzione di colpevolezza del precettore o maestro, salvo prova contraria (che, nel caso che ci occupa, evidentemente non è stata fornita dalla PAB).

Parimenti noto è anche l'altro principio, secondo il quale in sede di giudizio amministrativo-contabile (in cui tale normativa non trova applicazione), la colpa grave va, come in ogni altro giudizio, da parte attrice comprovata unitamente al nesso eziologico tra la condotta e l'evento lesivo produttivo del danno.

A tal proposito occorre anche precisare che l'esame riguarda, specificamente, l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra il danno per le lesioni subite dall'alunno OMISSIS OMISSIS e la condotta tenuta dal OMISSIS OMISSIS OMISSIS, in quanto sull'esistenza di un nesso causale tra il danno economico derivato dall'esborso risarcitorio da parte della PAB e le sentenze di condanna emesse dai giudici civili che al danno da lesione hanno posto ristoro

non v'è alcun dubbio).

2.2.1. Tanto premesso, la Procura attrice ravvisa l'elemento soggettivo della colpa grave nel colpevole ritardo del docente accompagnatore il quale, *“avendo omesso di presentarsi all'appuntamento”* in cui avrebbe dovuto *“prendere in carico”* gli alunni minorenni a lui affidati quale preposto dal consiglio di classe per la gita scolastica sulla neve - *“per di più a fronte di condizioni meteo avverse e pericolose, che quindi avrebbero imposto semmai un più intenso livello di attenzione e presidio”....* - *“per futili motivi imputabili a sua gravissima negligenza organizzativa (per aver omesso di verificare e adattare tempestivamente gli attacchi degli sci prestatigli dal fratello rispetto alla gita da tempo programmata) avrebbe “con grave colpa violato i suoi precisi obblighi di servizio di accompagnamento, sorveglianza e salvaguardia dei minori affidati alle sue cure, così provocando, con una incidenza eziologica che appare non inferiore al 50 per cento e in ragione della quale è tenuto al risarcimento, oltre al gravissimo pregiudizio arrecato alla vittima dell'incidente, anche il predetto danno indiretto ingiusto”.*

In altre parole, secondo la tesi accusatoria il ritardo con cui l'insegnante si è presentato all'appuntamento con il gruppo degli alunni sciatori - costituente condotta inadempiente di un suo preciso obbligo di servizio -, sarebbe da considerarsi causa (o concausa, che dir si voglia, data la presenza di altri insegnanti e del preside) della grave lesione riportata dallo studente nell'infortunio con gli sci e del conseguente danno dell'Amministrazione condannata a risarcirlo.

3. Il Collegio non ritiene di poter condividere l'assunto.

3.1. Osserva, innanzitutto, che in ipotesi di responsabilità per danno indiretto trovano applicazione, per costante giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 c.p., recanti principi generali applicabili ad ogni settore dell'ordinamento (cfr. *ex multis*, Sez. giur. Campania, 26 agosto 2019, n. 316).

Al riguardo, occorre quindi richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, come è noto, esige una verifica del nesso causale con alto grado di probabilità razionale (*ex multis*, Cassazione penale sez. un. 11 settembre 2002, n. 30328) e che, nella causalità omissiva, come nel caso di specie, ravvisa la responsabilità solo nei casi in cui con "*elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica*" sia possibile ritenere l'omissione "*condizione necessaria dell'evento lesivo*" (cfr. Cassazione penale sez. un. 24 aprile 2014, n. 38343).

In altre parole, secondo il Giudice penale, l'accertamento del rapporto di causalità omissiva deve superare il vaglio del giudizio "controfattuale", che ipotizza, in luogo dell'omissione, il comportamento alternativo dovuto, al fine di verificare se la condotta doverosa – nel caso di specie il presentarsi puntualmente all'incontro con gli allievi – avrebbe evitato il danno patito dall'alunno infortunato.

3.2. Potrebbe obiettarsi che vi sono delle differenze, concernenti il regime probatorio, tra l'accertamento del nesso causale in sede penale e quello in sede civile; il primo, come è noto, è regolato dal principio dell'"*oltre ogni ragionevole dubbio*" e il secondo da quello della

preponderanza dell'evidenza o *"del più probabile che non"* (cfr. Cass. Civ. sent. 22 ottobre 2013 n. 23933, in cui si è precisato che il giudice civile potrà affermare l'esistenza del nesso causale tra illecito e danno *"anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio"*). (cfr. Sez. Lombardia 14 maggio 2018, n. 103).

3.3. Orbene, dovendo fare applicazione al caso in esame dei suesposti criteri, impregiudicata qualsiasi indagine sulla grave e colpevole negligenza o meno del OMISSIS OMISSIS, le accuse mosse dalla Procura attrice appaiono destituite di fondamento in ordine al rapporto di causalità; ciò, in virtù della palese interruzione del nesso causale tra condotta (ritardo all'appuntamento) ed evento (gravi lesioni riportate dall'alunno in seguito all'incidente); questo, infatti, è completamente estraneo all'inadempimento degli obblighi di servizio contestati al convenuto, avendo seguito un percorso causale sopravvenuto, del tutto nuovo e separato.

L'interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento si è verificata, infatti, con il sopravvenire di una serie causale autonoma, ossia di un percorso causale completamente atipico, di carattere anomalo ed eccezionale, da solo sufficiente a determinare l'evento.

In altri termini, le importanti lesioni riportate dall'alunno sono state determinate da fattori causali sopravvenuti, completamente estranei all'inadempienza del convenuto.

Invero, non avendo il OMISSIS OMISSIS "preso in carico",

assumendone la custodia, i suoi studenti (nei confronti dei quali non poteva quindi esercitare alcuna vigilanza, tant'è che li ha incontrati solo dopo che l'incidente era già avvenuto), non solo non risulta dimostrato l'“*elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica*” che la condotta alternativa a quella contestata avrebbe evitato il danno, ma neppure il criterio di collegamento eziologico del “*più probabile che non*” appare soddisfatto, in quanto nel momento in cui il dirigente scolastico e i colleghi del OMISSIS OMISSIS hanno preso la decisione non solo di effettuare l'escursione invernale OMISSIS OMISSIS OMISSIS e di non disdire la gita scolastica per il cattivo tempo, ma anche di non aspettare l'arrivo dell'insegnante ritardatario, si è dato luogo ad una serie causale completamente autonoma, del tutto avulsa dalla condotta negligente contestata al convenuto.

3.4. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte ritiene il Collegio che la domanda della Procura regionale non possa trovare accoglimento e che il convenuto debba essere dichiarato esente da responsabilità amministrativa e mandato assolto da ogni addebito per carenza del nesso causale.

4. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. l'assoluzione nel merito del convenuto determina il rimborso delle spese processuali, che si liquidano in considerazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 nell'importo complessivo di € 4.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, da porsi a carico della Provincia Autonoma di Bolzano.

Stante l'esito del giudizio, non è luogo a pronuncia sulle spese di

giustizia.

PQM

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per il trentino Alto-Adige, Sede di Bolzano, definitivamente pronunciando, ASSOLVE il convenuto dalla domanda attorea. e liquida, a suo favore, le spese di costituzione e difesa in € 4.000,00, oltre spese generali, nella misura del 15%, CPA e IVA, ponendole a carico della Provincia Autonoma di Bolzano.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bolzano, il 29 ottobre 2020.

L'Estensore

Il Presidente

Irene Thomaseth

Enrico Marinaro

Depositata in Segreteria il
29/01/2021